



Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

VERBALE N. 35 del 25/05/2023

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di MAGGIO, alle ore 16,00, nella sede della Prefettura di Vibo Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	X	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

PREMESSO che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA- Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;


CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

VISTO il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto "insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione –adempimenti preliminari" con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;



- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESO che:

- questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 del 10/10/2021, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
 - che con deliberazione n. 6 del 10/12/2021 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10/01/2022;
 - è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
 - alla data odierna sono pervenute n. 132 istanze per un totale presunto di € 11.401.134,00, comprensivo di istanze pervenute oltre la scadenza e che si presume che continuino a pervenire, anche da parte degli uffici dell'Ente;
 - è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 254 del TUEL per l'accertamento dell'ammissibilità alla massa passiva;
- con propria Deliberazione n. 3 del 10/02/2023, questo Organismo ha proposto all'Ente l'adozione della procedura semplificata ai sensi dell'art.258 del TUEL n. 267/2000 avendo accertato passività ammontanti ad €. 7.316.508,63;

VISTA la delibera n. 34/2023 del 28/04/2023, con la quale l'Ente ha aderito alla procedura semplificata, senza però garantire al momento, le risorse necessarie nei limiti della normativa vigente, potendo attingere all'anticipazione di liquidità prevista dall'attuale contesto normativo atteso che è venuta meno la possibilità di assumere un mutuo con oneri a carico dello Stato;


DATO ATTO che attualmente la massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta potenzialmente di un importo complessivo di € 540.922,21, al netto della cassa vincolata pari ad € 361.159,35;

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31 dicembre 2020);
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi dell'art. 258 del suindicato TUEL;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso , che prevede:



2

- comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;
- comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
- comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- comma 7 – “... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

- il titolo VIII, capi II e III, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;

- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

-le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/97FL;

-la proposta di adesione alla procedura semplificata dell'OSL;

- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;

- il D. M. Interno 14/10/2014 e successivi DD.MM., recanti: “Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, che assegna agli enti richiedenti le risorse finanziarie in applicazione del citato art. 33;

RITENUTO:

-di dover definire i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione, stabilendo:

1. che in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, per consentire il soddisfacimento dei creditori dell'Ente, in considerazione che questo O.S.L. non ha ancora proceduto alle transazioni per mancanza di risorse messe a disposizione dall'Ente e dallo Stato, queste ultime già richieste dall'O.S.L. con nota prot. n. 1897 del 27/01/2023 e che, presumibilmente, saranno trasferite per l'annualità corrente entro il prossimo mese di giugno;
3. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire anche i crediti per i quali è stata presentata istanza direttamente dal Comune di Serra San Bruno (Agenzia delle Riscossioni e altre obbligazioni assunte dall'Ente con Enti diversi), previa accettazione dei creditori dell'istanza di ufficio e contestuale accettazione della proposta di transazione ex art. 258 comma 3 del Tuel, con la specificazione che in caso di mancata accettazione della transazione proposta, il credito in questione non sarà inserito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione in tal senso da parte del creditore;
4. ai crediti di cui al punto 2 e 3 saranno proposte le transazioni successivamente alle istanze di cui al punto 1;
5. di dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la *"rinuncia ad ogni altra pretesa"* da parte del creditore in caso di accettazione;
6. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e **l'entità presumibile delle risorse che sono o che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L. da parte del Comune di Serra San Bruno**, possa trovare concretezza proponendo ai creditori ammessi al passivo una transazione secondo la percentuale del **40% del credito riconoscibile per tutti i crediti chirografari risalenti all'esercizio 2020 e fino al 2017 e del 50% per tutti gli altri crediti risalenti all'esercizio 2016 e precedenti ad eccezione dei crediti privilegiati (crediti da lavoro dipendente) per i quali è prevista la totale copertura nella misura del 100% del credito originario**;
7. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nei quali saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e la percentuale di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicata, che verrà proposta ai creditori;
8. che ad avvenuta acquisizione delle proposte di transazione si procederà, mediante atto deliberativo alla liquidazione del credito transato;
9. il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (ex Equitalia / DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito;

del


del

DATO ATTO che questo O.S.L. invierà ai creditori apposita nota per comunicare il credito ammissibile, dando termine agli stessi per eventuali controdeduzioni, al fine di evitare contenziosi successivamente ed accelerare le procedure di riconoscimento definitivo e conseguente liquidazione del debito a carico dell'O.S.L.;

DELIBERA

Di definire, per quanto in premessa illustrato e specificato, i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto di seguito:

1. in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;
2. i crediti del personale dipendente del Comune di Serra San Bruno saranno erogati all'amministrazione/datore di lavoro con la proposta di rinuncia a altra pretesa e azioni legali in corso e future;
3. in riferimento ai citati crediti, saranno inseriti nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, per consentire il soddisfacimento dei creditori dell'Ente, in considerazione che questo O.S.L. non ha ancora proceduto alle transazioni per mancanza di sufficienti risorse messe a disposizione dall'Ente e sulla base degli incassi dei tributi di pertinenza;
4. in riferimento ai creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva ed inseriti d'Ufficio su richiesta del Comune di Serra San Bruno, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito e comunque in una fase successiva rispetto ai crediti provenienti da specifiche istanze ed inserite nella massa passiva; a tale riguardo per i presunti creditori che non hanno prodotto istanza di ammissione al passivo, in caso di mancata accettazione della transazione proposta, il credito in questione sarà inserito nel piano di estinzione della massa passiva quale potenziale debito per l'Ente, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione in tal senso da parte del creditore;
5. gli eventuali crediti vantati dal Comune di Serra San Bruno nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
6. di fissare la percentuale di cui al richiamato art. 258, comma 3, nella seguente misura e limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi interessi e ogni altra partita accessoria, come previsto dalla Circolare F.L. N.28/97:
 - **40% del credito riconoscibile per tutti i crediti chirografari risalenti all'esercizio 2020 e fino al 2017: l'anzianità di tali crediti è individuabile da fatti e atti di gestione risalenti alle annualità predette;**
 - **50% per tutti gli altri crediti risalenti all'esercizio 2016 e precedenti: l'anzianità di tali crediti è individuabile da fatti e atti di gestione risalenti alle annualità predette;**
 - **100% per i crediti privilegiati (crediti da lavoro dipendente) per i quali è prevista la totale copertura nella misura del credito originario;**



7. si provvederà a contattare i creditori interessati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero trasmettendola per raccomandata o per posta elettronica certificata;
8. il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
9. entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (ex Equitalia/DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito, notificate ed accettate ai sensi di legge. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art.258, comma 4;
10. di indicare il Codice univoco di fatturazione elettronica **dell'O.S.L. : 9S6JTI;**
11. di indicare l'indirizzo **PEC dell'O.S.L.: osl@pec.comune.serrasanbruno.vv.it;**
12. Di inviare la presente deliberazione a:
 - Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali-Direzione Centrale Finanza Locale-ROMA;
 - Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
 - Sindaco del Comune di Serra San Bruno;
 - Ai Responsabili delle Aree e Settori;
 - Al Revisore dei Conti del Comune di Serra San Bruno.
13. Di riservarsi l'adozione degli ulteriori e successivi provvedimenti;
14. Di incaricare il Sig. Giuseppe Procopio-Istruttore direttivo del Comune di Serra San Bruno, affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line ed all'inserimento dello stesso nell'apposita sezione riservata e denominata "Commissione Straordinaria di Liquidazione" sul sito internet **www.comune.serrasanbruno.vv.it;**

Di dare atto infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/1993.

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Ezilio Saverio BUDA

Dott.ssa Elisabetta BILOTTA

Il Presidente

Dott.ssa Carla FRAGOMENI